IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza N. .860...

17.5.2012

Mod. 3 / S. G.

Del

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

	Sez. 2 [^] Penale			N. 1994/2010 R. Gen.
	Composta dai sign	nori:	•	N. 3803/2007 R. Gen. Not. Reato
	Dr. Giacomo	CONTE	Presidente	
				Depositata in Cancelleria oggi
	Dr. Antonio	DEL COCO	Consigliere Rel.	13 Agado 2012
	Dr. Cinzia	VERGINE	Consigliere	THE PERSON
	all'udienza del 17 maggio 2012			Estratto al contumace notifi-
	ha pronunciato la seguente			cato il
	na pronunciato la s	seguente		
-		SENTENZA		J
Nel procedimento penale a carico di:				
	n. , domiciliato			
	c/o st. avv. Antonio M. La Scala			Avviso ex art. C.P.P.
	Presoff.:negativo	T:	have continued	notificato il
	-Libero contumace-			
-	Appellante avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi emessa in data 18.6.2010 con la quale veniva ritenuto colpevole del reato di cui			
_	all'art. 648 c.p. (
condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.				Estratto ex art. 28 reg. esec. a
Confisca di quanto in sequestro. Le parti hanno così concluso:				
	il Procuratore Generale per la conferma della sentenza di primo grado; il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Francesco Rizzo, di Lecce, sostituto processuale con delega dell'avv. Antonio Maria La Scala, di			
Bari, per l'accoglimento dei motivi di appello.			•••••	
			Redatta scheda il	
			9	

MOTIVI della DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Brindisi, emessa in data 18/6/2010, veniva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 648 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o riceveva l'assegno bancario n. dell'importo di euro 2829,00, tratto sul c/c n. di provenienza delittuosa in quanto provento del reato di appropriazione di cose smarrite (in luogo sconosciuto, accertato il mese di maggio 2005). La sentenza risulta fondarsi sulle deposizioni dei testimoni e sulla documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento. Ed infatti era risultato che nel maggio del 2005 l'imputato avesse portato all'incasso l'assegno di cui al capo di imputazione, titolo che non veniva pagato perché facente parte di un intero carnet di assegni smarriti nel mese di febbraio del 2004 ed avente firma apocrifa. Dalta damuncia di infatti, si era appreso che lo smarrimento era avvenuto nel febbraio del 2004, che egli era stato già avvisato dalla

, che anche altri assegni erano stati messi all'incasso nel mese di agosto del 2004. Sulla scorta di tali elementi, ed anche sulla scorta del giudizio di irrilevanza degli elementi addotti dai testi a discarico, il veniva condannato alla pena di giustizia con le statuizioni conseguenti. Avverso tale decisione propone tempestivo appello del difensore dell'imputato il quale rileva che non sarebbe stata fornita la prova in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il come da lui stesso dichiarato in sede di spontanee dichiarazioni, gestiva una sala di biliardi in in diverse occasioni aveva cambiato assegni ai clienti, circostanza questa confermata dalle deposizioni di alcuni di essi. Sarebbe altresì emerso, con certezza, che l'imputato fosse solito effettuare la monstizzazione di titoli non soltanto nei confronti degli assidui frequentatori della sua attività ma anche in favore di muovi clienti. Né gli si potrebbe attribuire la circostanza che, nel caso di specie, non sia stato in grado di indicare da chi avesse ricevuto l'assegno in quanto egli era stato chiamato a deporre, in qualità di persona informata sui fatti, a due anni di distanza dal momento in cui il titolo era stato posto all'incasso. Quindi la ricezione dell'assegno ben potrebbe essere lecita essendo rimasto il all'oscuro della provenienza delittuosa del titolo. In via subordinata si richiede la derubicazione dell'ipotesi delittuosa contestata in quella contravvenzionale di cui all'articolo 712 c.p. e, per l'effetto, si chiede la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In estremo subordine il difensore dell'appellante chiede il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 c.p. nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, in ragione della lieve entità del lucro che avrebbe tentato di conseguire, seppure per altri, e comunque la congrua riduzione della pena alla luce dei parametri di quell'articolo 133 c.p.

In data odierna, il Procuratore Generale ed il difensore dell'imputato, previa discussione, hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

L'appello appare fondato.

Invero nel caso di specie non può utilizzarsi il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento sognettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. sez. 2 25.05.2010 n. 29198; in senso conforme: Cass. pen. n. 25756 del 2008, Cass. pen. n. 16949 del 2003, Cass. pen. n. 11764 del 2003, Cass. pen. n. 9861 del 2000, Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 1997 n. 2436), posto che alla stregua delle testimonianze addotte dalla difesa del la circostanza che questi usasse monetizzare i titoli consegnatigli da clienti abituali ma anche da altri semplici avventori del suo locale appare accertata. Così come dirimente in ordine alla mancata conoscenza della provenienza illecita del titolo, da parte del , è la circostanza che egli lo abbia versato sul suo conto corrente, comportamento, questo, contrario all'id quod plerumque accidit in casi analoghi in cui l'assegno viene ulteriormente negoziato.

A tal proposito la sentenza di primo grado appare trascurare altra elaborazione giurisprudenziale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico nel delitto in questione che pur riconoscendo la

Ac

punibilità a titolo di dolo eventuale afferma che nell'agente deve esservi presente più di un semplice motivo di sospetto che la cosa provenga da delitto, rispetto alla quale egli potrebbe assumere un atteggiamento psicologico di disattenzione, noncuranza, mero disinteresse, essendo al contrario necessaria una situazione fattuale inequivoca che imponga all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione e il non agire (S.U. 25.11.09 n. 12433).

The same do

Pertanto se quanto addotto dall'imputato sicuramente rileva ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 648 c.p., ai fini, invece, della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza tale elemento appare altrettanto determinante, essendo richiesta per la sua sussistenza, solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza. Orbene, l'acquisto di un assegno bancario da parte di uno sconosciuto, senza accertarsi della identità del possessore, oltreché della legittimità del titolo, appare comportamento che chiunque avrebbe osservato stante il fiorentissimo mercato di assegni provento di reato e quindi l'elevatissima probabilità che si trattasse appunto di assegno appartenente a terze persone rispetto all'apparente detentore.

Di talché, trattandosi di contravvenzione punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, il comportamento terruto dal appare integrare la fattispecie in questione.

Ritenuta, dunque, realizzata la suddetta contravvenzione, in luogo del più grave reato di cui all'art. 648 c.p., essa risulta prescritta, perché in assenza di prova in ordine alla data di ricezione del titolo il reato deve ritenersi commesso in data prossima a quello presupposto, e cioè nel mese di febbraio 2004, e quindi nella vigenza della disciplina antecedente alla L. n.151/2005, che prescriveva il termine di 4 anni e sei mesi, certamente più favorevole al reo rispetto a quello vigente di cui all'art. 157 c.p., per la sua estinzione.

Pertanto, in accoglimento di uno dei motivi di gravame proposti dall'appellante, va emessa sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

P.O.M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 18.06.2010, dichiara non doversi procedere contro l'appellante per il reato previsto dall'art. 712 c.p., così riqualificato il fatto contestatogli, perché tale reato è estinto per prescrizione.

Termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

Lecce, 17.05.2012

Il Consigliere est.

Dott. Antonio Del Coco

1 Millas

Il Presidente Dott. Giacomo Conte